



ACCORDO

TRA

La Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, di seguito denominata "Regione", con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901, codice fiscale 80007580279 e P. IVA 02392630279, rappresentata ai fini del presente Accordo dal Direttore (omissis) domiciliato per la sua carica presso la sede di Venezia Mestre, Via Torino 110;

E

l'Ambito Territoriale di Caccia, con sede in..... - codice fiscale, rappresentato ai fini del presente Accordo dal Presidente / Commissario dell'ATC, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'ATC, di seguito indicato anche come "ATC",

di seguito congiuntamente definiti le "Parti"

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- l'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" che ha disposto di riallocare in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite, alla data dell'entrata in vigore della sopracitata legge, alle province e alla Città Metropolitana di Venezia individuate nel relativo Allegato A) comprese quelle in materia di caccia e pesca;
- la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25";
- l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.1 "Statuto del Veneto" e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30/07/2019 "Funzioni non fondamentali – in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura – delle Province e della Città Metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché del conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25. Definizione del modello organizzativo.";
- l'art. 14 comma 4 della Legge Regionale 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" prevede altresì che il tesserino predisposto su modello approvato dalla Giunta regionale con validità per una stagione venatoria venga rilasciato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico venatoria e deve riportare: a) le generalità del cacciatore; b) la forma di caccia praticata in via esclusiva, scelta tra quelle previste al comma 1 dell'articolo 19; c) l'Ambito territoriale di caccia e/o Comprensorio alpino di associazione; d) le specifiche norme inerenti il calendario venatorio regionale;
- art. 15 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente gli accordi tra Amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Premesso che:

- con DGR n. 899 del 9 luglio 2020, è stata approvata la realizzazione del nuovo sottosistema informativo regionale ittico venatorio rivolto ad un'ampia utenza di cacciatori, allevatori, pescatori professionali e sportivi, imprese ittiche e agricole, integrato nel sistema informativo del settore primario (SISP) per l'informatizzazione dei



82e86e00



principali procedimenti in materia di caccia e pesca individuandone n. 19, dei quali 10 per la caccia e 9 per la pesca;

- tra i procedimenti informatizzati rientra il rilascio del tesserino venatorio regionale, che deve essere rilasciato al cacciatore per poter esercitare l'attività venatoria secondo quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 12 della legge n. 157/1992;
- le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione finalizzata al rilascio del tesserino venatorio relativo all'annata 2021/2022 ai cacciatori residenti in provincia di Padova e Vicenza tramite l'accesso al nuovo Sistema Informativo ittico - venatorio;
- con delibera n. _____ del _____ la Giunta regionale del Veneto ha approvato lo schema del presente Accordo incaricando il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della stipula.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE;

Art. 1

(Premesse)

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Art. 2

(Oggetto dell'accordo)

L'accordo ha come oggetto la collaborazione tra le Parti per il rilascio del tesserino venatorio regionale relativo all'annata venatoria 2021/2022 ai cacciatori residenti in provincia di Padova e Vicenza tramite l'accesso al nuovo Sistema Informativo ittico – venatorio.

Art. 3

(Compiti delle parti e modalità di svolgimento delle attività)

L'ATC_____ si impegna, nell'ambito del presente accordo, a collaborare a titolo gratuito per la stampa dell'etichetta da apporre sui tesserini venatori annata 2021/2022 e la loro distribuzione ai cacciatori residenti in provincia mediante l'accesso al nuovo Sistema Informativo ittico – venatorio, mettendo a disposizione il personale e gli strumenti informatici presso la propria sede e negli orari di apertura stabiliti dall'Ambito e nel rispetto della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del COVID-19.

Adempimenti a carico dell'ATC:

- comunicare sedi ed orari di distribuzione dei tesserini presso la propria sede;
- curerà la distribuzione dei tesserini venatori, ai cacciatori residenti nel territorio dell'Ambito, previa verifica del possesso dei seguenti requisiti previsti per legge per l'esercizio dell'attività:
 - attestazione del versamento della tassa regionale di Euro 84,00
 - licenza porto di fucile per uso caccia in corso di validità
- stamperà l'etichetta da applicare sul tesserino venatorio contenente i dati già presenti nel database, attraverso il collegamento da remoto al nuovo Sistema Informativo ittico – venatorio, con le credenziali già fornite all'Ambito per la gestione dei "rinnovi".

L'accesso al Sistema Informativo non consentirà all'ATC le seguenti funzioni:



82e86e00



- inserire / modificare l'anagrafica del cacciatore;
- cancellare / annullare la stampa dell'etichetta del tesserino già stampata;
- rilasciare duplicati del tesserino.

Qualora si rendessero necessarie le suddette operazioni, l'ATC è tenuto a comunicarle alla Sede Territoriale Regionale di riferimento, che provvederà in merito.

L'ATC non potrà più accedere al Sistema Informativo ittico – venatorio dal 19 settembre 2021 (data di inizio dell'apertura generale della caccia).

Adempimenti a carico della Regione:

- metterà a disposizione, in base alle esigenze di distribuzione, un quantitativo di tesserini in bianco distinti tra “tesserino base” e “tesserino completo”) nonché le relative etichette adesive in bianco;
- fornirà, tramite personale individuato, adeguata assistenza tecnica durante le operazioni di rilascio.

Art. 4

(Durata e decorrenza dell'Accordo)

Il presente accordo avrà efficacia a partire dalla messa a disposizione dei tesserini venatori regionali fino al completamento delle attività concordate nell'art. 3 e comunque non oltre il 18 settembre 2021.

Art. 5

(Risoluzione dell'Accordo)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto. La risoluzione non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguita.

Art. 6

(Forza maggiore e impossibilità sopravvenuta)

Ciascuna Parte si obbliga ad informare l'altra Parte dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta della collaborazione, che non consentano il rispetto degli adempimenti di cui al presente Accordo e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti in danno dell'altra Parte. Le circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta dovranno, comunque, essere sempre provate.

Art. 7

(Verifica dell'attività svolta)

L'ATC è tenuto a rimanere in costante contatto con il personale della Sede Territoriale Regionale di riferimento che controllerà il regolare svolgimento dell'attività.

Al termine dell'attività dovrà presentare la seguente documentazione:

- elenco complessivo dei tesserini distribuiti con indicazione del nominativo;
- riconsegna dei tesserini in bianco non utilizzati;
- ricevute dei versamenti della tassa regionale.



82e86e00



La Sede Territoriale Regionale provvederà al controllo sull'esatta corrispondenza dei tesserini stampati rispetto a quelli in bianco riconsegnati dall'ATC.

Art. 8

(Riservatezza)

Ciascuna Parte si impegna a garantire il riserbo su tutte le informazioni ricevute dall'altra Parte e a non divulgarle a terzi se non dietro suo esplicito consenso, e a utilizzarle esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo.

Art. 9

(Modifiche dell'Accordo)

Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata per atto scritto tra le Parti.

Art. 10

(Controversie e Foro competente)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso le controversie non siano definite amichevolmente, saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Art. 11

(Tutela dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula del presente Accordo, in relazione all'attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

Art. 12

(Registrazione e spese di bollo)

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del D.P.R. 131/1986 e ss.mm.ii. con le spese a carico della parte richiedente.

Viene redatto in un unico originale in formato digitale, condiviso tramite PEC.

PEC della Regione: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it



PEC dell' ATC: _____

Il presente accordo avrà piena validità a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e sarà efficace dalla messa a disposizione dei tesserini venatori e non comporterà per le Parti alcun onere finanziario.

Art. 13

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo, le Parti eleggono il proprio domicilio come di seguito indicato:
l'ATC _____ la Regione del Veneto in Venezia
Mestre, Via Torino n. 110.

Art. 14

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il presente atto è sottoscritto dalle parti con *firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241.*

Il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto

Il Presidente/Commissario dell'ATC _____

